



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE POSTI E MODALITÀ DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

A.A. 2024/2025

(percorsi accreditati nell'a.a. 2023/2024)

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»; nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 recante “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO l'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente "Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante *“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e, in particolare, l’articolo 6 comma 4 *“con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno, sentito il Ministero dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L’offerta formativa complessiva delle Università e delle Istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.”*;

ACQUISITO il fabbisogno a livello regionale presentato dal Ministero dell’istruzione e del merito con nota del 31 ottobre 2024 n. 7447;

VISTA la nota del 19.11.2024 n. 22653 con la quale è stata avviata la procedura di acquisizione dell’offerta formativa;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA l'offerta formativa inserita dalle istituzioni in Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS il 12 dicembre 2024;

CONSIDERATO che con nota del 24 gennaio 2025, n. 1838 si è proceduto alla riapertura della banca dati per le seguenti classi di concorso non coperte dall'offerta formativa: A006; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026.

CONSIDERATO che l'incremento del fabbisogno presentato dal MIM, per l'a.a. 2024/2025, rende necessario autorizzare un numero di posti maggiore del 30% rispetto al fabbisogno, al fine di garantire una copertura equilibrata di tutte le classi e la selettività delle procedure concorsuali. Qualora da tale calcolo dovesse derivare un numero di posti inferiore a 10, si è ritenuto di aumentare detto numero fino a 10 posti, salvo che un'istituzione non abbia presentato un'offerta minore; in caso di Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati alla sola istituzione Capofila del Centro, la quale ripartisce gli stessi tra le istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi;

RITENUTO ALTRESÌ per le classi di concorso con riferimento alle quali non è stato espresso alcun fabbisogno, ma è stata presentata una determinata offerta formativa, di autorizzare 10 posti a ciascuna istituzione che è presente nella Regione e ha attivato il percorso, a meno che l'istituzione medesima non abbia presentato un'offerta per un numero di posti inferiori a 10; in caso di Centri costituiti da più università o istituzioni Afam, i posti sono assegnati all'istituzione Capofila del Centro;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 22.12.2023 n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 dicembre 2024 n. 243 concernente: “Determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l'a.s. 2024/2025, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

VISTI i decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 7 febbraio 2024 e 13 maggio 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2025, n. 148, concernente la riserva dei posti per i soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 per l'a.a. 2024/2025;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e in particolare l'art. 5, comma 1, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTI i pareri resi dagli Uffici Scolastici Regionali;

SENTITO il Ministero dell'istruzione e del merito a norma dell'articolo 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, che ha espresso parere favorevole con nota n. 27780 del 21 febbraio 2025;

RITENUTO necessario - nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l'a.a. 2024/2025 - procedere all'autorizzazione dei posti e alla definizione dei criteri di selezione per l'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente ai percorsi universitari e accademici già accreditati nell'a.a. 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
2. I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

(Offerta formativa e requisiti di ammissione)

1. L'offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
 - a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 1 del D.P.C.M.**);
 - b) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.**).

Art. 3

(Modalità di ammissione)

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
2. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l'accesso a tali



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

percorsi si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, prot. 148, e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale.

3. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A, al decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, prot. 148.

4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 4

(Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale)

1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

2. Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

3. Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

4. I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.

5. Fino al 31 dicembre 2025, così come previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 5

(Attività di tirocinio)

1. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi- classe pari a dodici ore.
2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 2 dicembre 2024, n. 378, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e col Ministro dell'economia e delle finanze.
3. In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell'elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Art. 6

(Percorsi di completamento)

1. Per i vincitori di concorso, l'offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell' a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l'a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione.
 - a) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.**).
 - b) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (**allegato 4 del D.P.C.M.**).
 - c) Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (**allegato 5 del D.P.C.M.**).
2. Per il percorso di completamento di cui al comma 1, lett. b), il costo massimo complessivo, tenuto conto del percorso già sostenuto in qualsiasi delle sedi già accreditate, non può superare l'importo di euro 2.500.

Art. 7

(Conseguimento di ulteriori abilitazioni)



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

1. I percorsi di cui all'art. 13 del DPCM, esclusi dal livello sostenibile, possono essere attivati dalle Istituzioni che abbiano già ottenuto l'accreditamento nell' a.a. 2023/2024, o dalle Istituzioni che hanno presentato dei percorsi che abbiano ottenuto l'accreditamento per l'a.a. 2024/2025.
2. I contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all'abilitazione, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sono stabiliti sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
3. I percorsi di cui al presente articolo possono essere svolti mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del predetto articolo.
4. Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all'estero da parte del competente Ministero dell'istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell'iscrizione.

Art. 8

(Titoli esteri)

1. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini